Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 8 agosto 1935 - Anno XIII** — **Numero 184**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DELL'8 AGOSTO 1935-XIII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 8.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Municipio di Napoli:** Elenco dei buoni Città di Napoli sorteggiati nella 55ª estrazione del 1° luglio 1935-XIII. — **Soc. an. Mazzucchelli, in Castiglione Olona:** Obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 22 giugno 1935-XIII. — **Città di Monza:** Titoli dei prestiti comunali estratti il 30 giugno 1935-XIII. – Titoli estratti e non presentati all'incasso al 30 giugno 1935-XIII. — **Repubblica di San Marino:** Elenco delle cartelle del prestito a premi sorteggiate nella 47ª estrazione del 1° luglio 1935-XIII. — **Società anonima cooperativa elettrica Arizzano Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1935-XIII. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 80ª estrazione del 1° luglio 1935-XIII. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1935-XIII. — **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito di L. 80.000.000, emissione 1933, sorteggiate il 4 luglio 1935-XIII. — Obbligazioni del prestito di L. 10.000.000, emissione 1914, sorteggiate il 4 luglio 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1441.
Scioglimento dell'Associazione nazionale mitraglieri, e parziale assorbimento della stessa nell'Associazione nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta 20 novembre u. s. del presidente dell'Associazione nazionale combattenti eretta in ente morale con R. decreto 24 giugno 1923, n. 1271, concernente lo scioglimento, il parziale assorbimento e la devoluzione dei fondi dell'Associazione nazionale mitraglieri, eretta in ente morale con R. decreto 12 marzo 1925, n. 514;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale mitraglieri, eretta in ente morale con R. decreto 12 marzo 1925, n. 514, è sciolta.

Art. 2.

L'Associazione nazionale combattenti accoglierà nel suo seno i soci ex combattenti della predetta Associazione disciolta.

Art. 3.

Presso ogni Sezione combattenti verrà costituito un « Nido Mitraglieri », in cui verranno iscritti i mitraglieri ex combattenti.

Art. 4.

Il fondo costituito di lire duecentomila (L. 200.000) in cartelle di rendita e quello di lire quindicimila (L. 15.000), proveniente dal lascito Stino, di spettanza dell'Associazione nazionale mitraglieri, passeranno alla Associazione nazionale combattenti; mentre le relative rendite saranno devolute a scopi assistenziali soltanto a favore dei soci dell'Associazione combattenti, ex mitraglieri.

Art. 5.

A far parte dei Direttori, delle Federazioni e delle Sezioni combattenti, sarà chiamato, ove sia possibile, un mitragliere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1442.

Determinazione delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette delle provincie di Alessandria e di Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 10 agosto 1930, del Ministro Segretario di Stato per le finanze col quale venne approvata la tabella generale delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, con cui venne istituita la nuova provincia di Asti;

Ritenuto che in dipendenza della istituzione della predetta nuova provincia occorre provvedere, giusta l'art. 7 del citato R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, al riordinamento delle circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte della provincia di Alessandria e di quella di Asti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, le circoscrizioni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette delle provincie di Alessandria e di Asti sono stabilite come risulta all'annessa tabella *A*, che, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 150. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

FROVINCIA DI ALESSANDRIA.

N. d'ordine	Ufficio distrettuale	N. d'ordine	Comuni dipendenti
1	Acqui . . .	1	Acqui
		2	Alice Bel Colle
		3	Bistagno
		4	Cartosio
		5	Castelletto d'Erro
		6	Castelnuovo Bormida
		7	Cavatore
		8	Grognardo
		9	Malvicino
		10	Melazzo
		11	Montechiaro Denice
		12	Morbello
		13	Morsasco
		14	Orsara Bormida
		15	Pareto
		16	Ponti
		17	Ponzone
		18	Ricaldone
		19	Rivalda Bormida
		20	Spigno Monferrato
		21	Strevi
2	Alessandria	1	Alessandria
		2	Bergamasco Carentino
		3	Borgoratto Alessandrino
		4	Bosco Marengo
		5	Casal Cermelli
		6	Cassine
		7	Castellazzo Bormida
		8	Felizzano
		9	Frascaro
		10	Fresonara
		11	Frugarolo
		12	Gamalero
		13	Masio
		14	Oviglio
		15	Predosa
		16	Quargnento
		17	Quattordio
		18	Sezzadio
		19	Solero
3	Casale Monferrato	1	Alfiano Natta
		2	Altavilla Monferrato
		3	Balzola
		4	Borgo S. Martino
		5	Bozzole
		6	Camagna
		7	Camino
		8	Casale Monferrato
		9	Castelletto Merli
		10	Cella Monte
		11	Cereseto
		12	Cerrina
		13	Conzano
		14	Cuccaro Monferrato
		15	Frassinello Olivola
		16	Frassineto Po
		17	Fubine
		18	Gabiano
		19	Giarole
		20	Mirabello Monferrato
		21	Mombello Monferrato
		22	Moncestino
		23	Morano sul Po
		24	Murisengo
		25	Occimiano
		26	Odalengo Grande
		27	Odalengo Piccolo
		28	Ottiglio
		29	Ozzano Monferrato
		30	Pomaro Monferrato
		31	Pontestura
		32	Ponzano Monferrato
		33	Rosignano
		34	Sala Monferrato
		35	San Giorgio Monferrato
		36	Serralunga di Crea
		37	Terruggia
		38	Ticineto
		39	Treville
		40	Valmacca
		41	Vignale

N. d'ordine	Ufficio distrettuale	N. d'ordine	Comuni dipendenti
	Segue: Casale Monferrato	42	Villadeati
		43	Villamiroglio
		44	Villanova Monferrato
4	Novi Ligure	1	Arquata Scrivia
		2	Basaluzzo
		3	Borghetto di Borbera
		4	Cabella Ligure
		5	Capriata d'Orba
		6	Carrega
		7	Carrosio
		8	Fraconalto
		9	Francavilla Bisio
		10	Gavi
		11	Grondona
		12	Mongiardino Ligure
		13	Novi Ligure
		14	Parodi Ligure
		15	Pasturana
		16	Pozzono Formigaro
		17	Roccaforte Ligure
		18	Rocchetta Ligure
		19	San Cristoforo
		20	Serravalle Scrivia
		21	Stazzano
		22	Tassarolo
		23	Vignole Borbera
		24	Voltaggio
5	Ovada	1	Carpeneto
		2	Casaleggio Boiro
		3	Cassinelle
		4	Castelletto d'Orba
		5	Cremolino
		6	Lerma
		7	Molare
		8	Montaldeo
		9	Montaldo Bormida
		10	Mornese
		11	Ovada
		12	Prasco
		13	Rocca Grimalda
		14	Silvano d'Orba
		15	Tagliolo Belforte
		16	Trisobbio
6	Tortona	1	Carbonara Scrivia
		2	Carezzano
		3	Cassano Spinola
		4	Castelnuovo Scrivia
		5	Ceretto Grue
		6	Costa Vescovato
		7	Guazzora
		8	Isola Sant'Antonio
		9	Molino Alzano
		10	Piovera
		11	Pontecurone
		12	Sale
		13	Sant'Agata Fossili
		14	Sardigliano
		15	Sarezzano
		16	Spineto Scrivia
		17	Tortona
		18	Villalvernia
		19	Villaromagnano
7	Valenza	1	Alluvioni Cambiò
		2	Bassignana
		3	Castelletto Scazzoso
		4	Lu
		5	Pecetto di Valenza
		6	Pietra Marazzi
		7	San Salvatore Monferrato
		8	Valenza
		9	Villabella
8	Volpedo	1	Avolasca
		2	Brignano Frascata
		3	Casalnocetto
		4	Casasco
		5	Dernice
		6	Fabbrica Curone
		7	Garbagna
		8	Montegioco
		9	Montemarzino
		10	Pozzol Groppo
		11	San Sebastiano Curone
		12	Viguzzolo
		13	Volpedo

PROVINCIA DI ASTI.

N. d'ordine	Ufficio distrettuale	N. d'ordine	Comuni dipendenti
1	Asti	1	Asti
		2	Camerano Casasco
		3	Castell'Alfero
		4	Castello di Annone
		5	Cerro Tanaro
		6	Chiusano d'Asti
		7	Cinaglio
		8	Cortanze
		9	Cossombrato
		10	Frinco
		11	Isola d'Asti
		12	Mongardino
		13	Montechiaro d'Asti
		14	Portacomaro
		15	Refrancore
		16	Revigliasco d'Asti
		17	Rocca d'Arazzo
		18	Rocchetta Tanaro
		19	Scurzolengo
		20	Settime d'Asti
		21	Soglio
		22	Vigliano d'Asti
		23	Villa Corsione
2	Canelli . .	1	Bubbio
		2	Calosso
		3	Canelli
		4	Cassinasco
		5	Castagnole Lanze
		6	Cessole
		7	Costigliole d'Asti
		8	Loazzolo
		9	Mombaldone
		10	Monastero Bormida
		11	Montabone
		12	Olmo Gentile
		13	Roccaverano
		14	Rocchetta Palafea
		15	S. Giorgio Scarampi
		16	San Marzano Moasca
		17	Serole
		18	Sessame
		19	Vesime
3	Moncalvo . .	1	Calliano
		2	Casorzo
		3	Castagnole Monferrato
		4	Grana
		5	Grazzano Monferrato
		6	Moncalvo
		7	Montemagno
		8	Penango
		9	Tonco
		10	Viarigi
4	Montiglio . .	1	Aramengo
		2	Cocconato
		3	Cunico
		4	Montiglio
		5	Piovà
		6	Robella
		7	Scandeluzza
5	Nizza Monferrato . .	1	Agliano
		2	Belveglio
		3	Bruno
		4	Calamandrana
		5	Castel Boglione
		6	Castelletto Molina
		7	Castelnuovo Belbo
		8	Castelnuovo Calcea
		9	Castel Rocchero
		10	Cortiglione
		11	Fontanile
		12	Incisa Scapaccino
		13	Maranzana
		14	Mombaruzzo
		15	Mombercelli
		16	Montaldo Scarampi
		17	Montegrosso d'Asti
		18	Nizza Monferrato
		19	Quaranti
		20	Vaglio Serra
		21	Vinchio

N. d'ordine	Ufficio distrettuale	N. d'ordine	Comuni dipendenti	N. d'ordine	Ufficio distrettuale	N. d'ordine	Comuni dipendenti
6	S. Damiano d'Asti	1	Antignano		*Segue* Villanuova d'Asti	4	Castelnuovo Don Bosco
		2	Baldichieri			5	Cellarengo
		3	Celle Enomondo			6	Cortazzone
		4	Cisterna d'Asti			7	Dusino S. Michele
		5	Monale			8	Ferrere
		6	San Damiano d'Asti			9	Moncucco Torinese
		7	San Martino Alfieri			10	Montafia
		8	Tigliole			11	Passerano Marmorito
		9	Villafranca d'Asti			12	Piea
						13	S. Paolo Solbrito
7	Villanuova d'Asti	1	Albugnano			14	Valfenera
		2	Berzano di S. Pietro			15	Viale
		3	Buttigliera d'Asti			16	Villanuova d'Asti

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII.

Costituzione della Commissione per la compilazione di un testo di capitolato generale amministrativo per l'esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di addivenire all'approntamento ed alla approvazione di un testo di capitolato generale amministrativo, da servire di regola e disciplina di ogni e qualsiasi appalto per l'esecuzione di opere pubbliche;

Che pertanto occorre costituire apposita Commissione con rappresentanti designati dai Ministeri e dagli Organi particolarmente interessati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per la compilazione di detto testo di capitolato generale amministrativo è costituita come segue:

S. E. on. cav. di gr. cr. ing. dott. Giuseppe Cobolli Gigli, presidente;

Cav. di gr. cr. ing. dott. Pio Calletti, vice presidente;

Gr. uff. dott. Pietro Lissia, senatore, rappresentante del Consiglio di Stato, membro;

Comm. avv. Francesco Di Gennaro, rappresentante dell'Avvocatura erariale di Stato, membro;

Comm. dott. ing. Michele Tucci, rappresentante Ministero finanze, membro;

Comm. dott. Giovanni Musillami, rappresentante Ministero di grazia e giustizia, membro;

Comm. dott. Achille Savagnone, rappresentante Ministero interno, membro;

Comm. Mario Stanzani, rappresentante del Ministero dell'aeronautica, membro;

Cav. uff. Stefano Deggiani (il quale in caso di assenza sarà sostituito dal cav. uff. rag. Virgilio Bassignano), rappresentante Ministero della guerra, membro;

Cav. Umberto Maggiorelli, rappresentante Ministero della marina, membro;

Gr. uff. dott. Liutprando Filippi, rappresentante Ministero dell'agricoltura e foreste, membro;

Gr. uff. ing. Gomberto Veroi, rappresentante Ministero corporazioni, membro;

Due rappresentanti dei costruttori edili;

Due rappresentanti dei prestatori d'opera;

Gr. uff. dott. barone Filippo Tucci, capo Gabinetto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, membro;

Cav. di gr. cr. dott. Domenico Romano, rappresentante Ministero lavori pubblici, membro;

Gr. uff. rag. Cesare Oreglia, rappresentante Ministero lavori pubblici, membro;

Gr. uff. ing. G. Battista Forziati, rappresentante Ministero lavori pubblici, membro;

Gr. uff. dott. Roberto Bosco, rappresentante Ministero lavori pubblici, membro;

Gr. uff. dott. Pietro D'Angelo, rappresentante Ministero lavori pubblici, membro;

Gr. uff. ing. Domenico De Simone, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro;

Gr. uff. dott. Francesco Potenza, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, membro;

Comm. ing. Ubaldo Lenzi, ispettore superiore del Genio civile, membro.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dai signori:

Cav. uff. ing. Agostino Tarantini;

Cav. uff. Mario Vozzi;

Cav. uff. dott. Gaetano Messina;

Cav. dott. Abramo Cesari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Razza.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 363.

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1935-XIII.
Approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, che istituisce la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1934-XII;

Vista la domanda in data 9 aprile 1935, n. 390, della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria;

Decreta:

È approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria nel testo costituito da ventitre articoli che si allega al presente decreto.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria.

Art. 1.

È istituita, ai sensi del R. decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria.

Essa esplica la sua attività in tutte le provincie del Regno, ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle corporazioni (Direzione generale del lavoro, della previdenza e della assistenza).

La Federazione ha la propria sede in Roma, presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 2

Della Federazione fanno parte obbligatoriamente tutte le Casse mutue di malattia o di assistenza siano esse interprofessionali, professionali, interaziendali od interne, qualunque sia la loro competenza territoriale, legalmente costituite o esistenti di fatto o da costituirsi — in base alle norme dei contratti collettivi e ai principi della « Carta del lavoro » — a favore dei lavoratori di ambo i sessi rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dipendenti dalle ditte rappresentate dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

Fanno altresì parte della Federazione tutte le Casse mutue malattia o di assistenza a contributo unilaterale, costituite o da costituirsi per i lavoratori rappresentati dalle Associazioni predette.

Tutte le Casse mutue precitate sono tenute alla osservanza del presente statuto e dei relativi regolamenti, nonchè di tutte quelle norme che potranno essere emanate nei loro confronti dalla Federazione.

Art. 3.

La Federazione si propone di:

a) stabilire, laddove sia tecnicamente possibile, il numero, le modalità di costituzione e la circoscrizione territoriale delle Casse mutue, nonchè il numero minimo dei lavoratori occorrenti per la costituzione di esse;

b) stabilire i provvedimenti che valgano ad assicurare l'equilibrio tra prestazioni e possibilità finanziarie delle Casse;

c) prescrivere i criteri per la gestione tecnica ed amministrativa delle Casse e controllarne la osservanza;

d) attuare il coordinamento dei servizi delle Casse mutue anche a mezzo di organi di collegamento e di gestione;

e) promuovere la costituzione e provvedere alla gestione di istituti sanitari consorziali;

f) decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che insorgano fra essi e le Casse mutue, in dipendenza del rapporto di iscrizione;

g) controllare i bilanci preventivi e consuntivi delle Casse;

h) fare opera di propaganda a favore dei principi della mutualità e studiarne i problemi relativi;

i) adempiere a tutte le altre funzioni che le siano demandate dalla legge e dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Sono organi della Federazione

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei sindaci;
5) il direttore generale.

Art 5.

Il presidente:

a) rappresenta la Federazione di fronte ai terzi, sta per essa in giudizio e ne ha la firma sociale;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano fra quelli rappresentanti le due Confederazioni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) un presidente, designato di comune accordo fra le due Confederazioni dell'industria, o, in difetto di accordo, nominato dal Ministro per le corporazioni;

b) cinque membri, designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

c) cinque membri, designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

d) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario;

e) un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici;

f) un rappresentante del Ministero degli interni;

g) un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Le nomine dei membri del Consiglio di amministrazione sono effettuate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

È data però facoltà agli Enti che hanno provveduto alla loro designazione di richiedere al Ministero delle corporazioni la sostituzione dei loro rappresentanti anche prima della scadenza del quadriennio.

I membri che vengono a ricoprire durante il quadriennio posti comunque vacanti, rimarranno in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni trimestre e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei sindaci, o dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quattro giorni.

Le lettere di convocazione debbono sempre contenere l'ordine del giorno della seduta

I membri del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive, è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con le modalità stabilite nell'art. 10.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 11, sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario del Consiglio, apposito verbale che è sottoposto alla approvazione del Consiglio stesso nella seduta successiva.

Segretario del Consiglio di amministrazione è il direttore generale. In caso di assenza del direttore generale le funzioni di segretario possono essere dal Consiglio, affidate anche a persona estranea al Consiglio stesso.

Art. 11.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti le attività della Federazione e sulle direttive di ordine generale per la attuazione degli scopi di cui all'art. 3;

b) di fissare di anno in anno la misura dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 18;

c) di deliberare sulle accettazioni dei lasciti e delle donazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 18;

d) di determinare la quota di partecipazione delle singole Casse mutue al Fondo nazionale di compensazione di cui all'art. 17;

e) di deliberare su ogni prelevamento da effettuarsi dal Fondo stesso;

f) di deliberare sulla eventuale costituzione dei Fondi nazionali di categoria di cui all'art. 17;

g) di deliberare sui bilanci annuali della Federazione;

h) di deliberare sull'impiego delle risultanze attive di gestione e sugli investimenti immobiliari;

i) di deliberare i regolamenti occorrenti per il funzionamento della Federazione;

l) di nominare i membri elettivi del Comitato esecutivo;

m) di nominare il direttore generale della Federazione;

n) di approvare il regolamento del personale,

o) di dettare le norme per il funzionamento degli organi provinciali di collegamento e di gestione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3;

p) di procedere ai fini dello studio, propaganda e sviluppo dei problemi della mutualità, alla nomina di Commissioni tecniche;

q) di approvare i provvedimenti adottati dal Comitato esecutivo nei casi di urgenza.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *f*), *n*), per essere valide debbono riportare l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) e che hanno riferimento alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 nel caso che non siano adottate alla unanimità dovranno, per essere valide, ottenere la ratifica da parte del Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente della Federazione;

b) dai rappresentanti, in seno al Consiglio di amministrazione, dei Ministeri degli interni e delle corporazioni;

c) da due membri nominati dal Consiglio di amministrazione, scelti nel proprio seno, uno fra i consiglieri designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e l'altro fra quelli designati dalla Confederazione fascista degli industriali.

Alle sedute del Comitato esecutivo partecipa il rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei medici quando siano in discussione questioni che riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari.

Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che lo reputi necessario il presidente o che ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale a cura del direttore generale.

Art. 13.

Le convocazioni del Comitato esecutivo sono fatte secondo le modalità fissate all'art. 9 per il Consiglio di amministrazione.

I termini sono ridotti a quattro giorni per le convocazioni ordinarie e a due per quelle urgenti.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato esecutivo valgono le stesse norme fissate nell'art. 10 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) di predisporre il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) di deliberare su tutto quanto gli venga espressamente deferito dal Consiglio di amministrazione;

c) di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti atti ad assicurare il regolare funzionamento della Federazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione;

d) di assumere e licenziare il personale;

e) di decidere sui ricorsi di cui alla lettera *f*) dell'art. 3. Contro queste decisioni è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni nel termine di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 38.

Art. 15.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri aventi le mansioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati:

uno, dal Ministero delle corporazioni, presidente del Collegio;
uno, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
uno, dalla Confederazione fascista degli industriali.

Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Anche per i sindaci valgono le norme di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 7.

Art. 16.

Il direttore generale:

a) cura, sotto la vigilanza del presidente, l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo;

b) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi della Federazione, in conformità alle norme statutarie e regolamentari;

c) sovraintende a tutto il personale e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma gli atti di ordinaria amministrazione;

e) assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 17.

Presso la Federazione è costituito, quale patrimonio consorziale delle Casse mutue dipendenti, un Fondo nazionale di compensazione.

Detto Fondo è destinato a sopperire alle deficienze finanziarie di quelle Casse mutue che, a causa di eccezionale morbilità verificatasi tra i loro iscritti o per altri casi di comprovata forza maggiore, si trovino in condizioni di non poter far fronte, nei confronti degli iscritti stessi, agli obblighi statutari.

Il Fondo nazionale di compensazione è amministrato dal Consiglio di amministrazione.

Potranno essere altresì costituiti altri Fondi nazionali rappresentanti particolari gestioni di categoria.

Art. 18.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione dispone:

a) dei contributi a carico delle Casse mutue dipendenti;
b) delle elargizioni, dei lasciti e delle donazioni;
c) di altri introiti straordinari.

Art. 19.

L'esercizio finanziario della Federazione ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno la Federazione trasmetterà, per l'approvazione, al Ministero delle corporazioni, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio corredato dalle relazioni del presidente e del Collegio dei sindaci, dovrà essere trasmesso non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, al Ministero delle corporazioni per l'approvazione.

Art. 20.

È attribuita alla Federazione la facoltà di compiere in qualsiasi momento ispezioni alle Casse mutue dipendenti e di proporre al Ministero delle corporazioni lo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina di un commissario.

Art. 21.

È riservata al Ministro per le corporazioni la facoltà di provvedere, con suo decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Federazione ed alla nomina di un commissario.

Art. 22.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione, il Ministro per le corporazioni provvederà alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, d'accordo con le Confederazioni interessate e previa approvazione del Ministero delle corporazioni, a scopi di assistenza a favore dei lavoratori dell'industria.

Art. 23.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto del Ministero delle corporazioni su proposta del Consiglio di amministrazione della Federazione.

(2931)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.
Nomina di due consiglieri e di tre sindaci del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti la legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, ed i decreti Ministeriali 23 dicembre 1933 e 1° marzo 1934;
Vista la lettera del 2 luglio 1935, n. 14714, della Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Vincenzo Trigona della Floresta e l'ing. Cirino Lomeo sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Girardi, ispettore superiore del Ministero delle corporazioni, il dott. Francesco Cremonesi, ispettore superiore del Ministero delle finanze, ed il rag. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, sono confermati nella carica di sindaci dell'Ufficio predetto.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2929)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla rappresentanza della Società austriaca di assicurazione « Danubio » con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della rappresentanza generale con sede in Roma della Società austriaca di assicurazione sulla vita « Danubio » intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società austriaca di assicurazioni sulla vita « Danubio ».

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Approvazione di una clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentata dalla Società anonima « La Previdente Vita » con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente Vita » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare, in aggiunta alle condizioni di polizza attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la clausola particolare, in aggiunta alle condizioni generali di polizza, relativa alla copertura del rischio dipendente da servizio militare coloniale, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1935-XIII.
Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazione « La Fondiaria Vita » tendente ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze;

a) assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito;

b) assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente trimestralmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito;

c) assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente semestralmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 23 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2896)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1935-XIII.
Proroga del termine per la riscossione del contributo sulle merci imbarcate e sbarcate per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934;

Visti i decreti interministeriali 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927, ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928, ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930-30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1932, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste a riscuotere il contributo di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata limitatamente al periodo 1° gennaio 1932-30 giugno 1933, ed i successivi decreti di proroga 14 giugno 1933, 13 giugno 1934;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, e di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Trieste è prorogato al 30 giugno 1936.

Roma, addì 30 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(2925)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1935-XIII.
Norme per l'applicazione del « Sabato Fascista » ai lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, contenente norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010, relativo alla istituzione del « Sabato Fascista »;

Visti l'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e la tabella III, n. 15, di cui al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, che determina le attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1935, n. 112, relativo alla attuazione del « Sabato Fascista » nel Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La limitazione di orario, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1010, relativo alla istituzione del « Sabato Fascista », non si applica ai lavoratori adibiti nei porti, nelle rade e nelle spiagge del Regno alle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e al personale comunque addetto alle Compagnie portuali costituite a mente del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, salvo quanto è disposto dal secondo e terzo comma del precitato art. 3.

È fatta eccezione per quei gruppi di lavoratori e per quel personale delle Compagnie che dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro non siano ritenuti necessari al funzionamento dei servizi portuali.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2926)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Venezia ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Venezia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Venezia, dell'estensione di ettari 495 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, il canale Cavetta;

ad est, la Piave nuova verso la foce di Cortellazzo;

a sud, la riserva di caccia della Società per la colonizzazione delle dune;

ad ovest, la sunnominata Società dune, l'argine del Corer e la strada comunale di Cà Gamba.

La Commissione venatoria provinciale di Venezia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2953)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Taranto ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Taranto;

Decreta:

Nella zona di Martina Franca e propriamente del Bosco comunale Pianelle, i cui limiti la Commissione venatoria provinciale di Taranto porterà a conoscenza degli interessati, nel modo che riterrà meglio adatto, rimane vietato l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini: da Rivarolo Canavese la strada di circonvallazione e quindi la strada provinciale per Ozegna sino ad incontrare, in regione Madonna delle Gave, la linea del confine provinciale fra Torino ed Aosta. Di qui segue il confine fra le provincie di To-

rino ed Aosta sino ad attraversare in regione San Pietro (quota 315) il torrente Orco, quindi segue la strada della Giustizia per arrivare alla provinciale Cuorgnè-Rivarolo che segue poi fino a raggiungere, a Rivarolo Canavese, il punto di partenza.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2956)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Vercelli;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Vercelli, delimitata dai seguenti confini:

a nord, ponte di Isolella, stradale Varallo sino al bivio per Vanzone, Caneto, Rozzo, Codegatti, indi mulattiera Codegatti-Plello;

ad est, viale Plello sino all'imbocco torrente Strona sino al fiume Sesia, indi fiume Sesia sino all'incontro col Sessera;

a sud, torrente Sessera sino al ponte;

ad ovest, ponte sul Sessera indi strada per Aranco sino al ponte per Aranco e di qui fiume Sesia sino al ponte di Isolella.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina nobile stanziale nella provincia di Macerata;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle sei zone sottodescritte della provincia di Macerata, dell'estensione complessiva di ettari 5570 circa.

1ª *Zona di Campobonomo*, posta in comune di Fiastra, avente una estensione di ettari 850 circa, delimitata a nord dal fosso del pisciatore e negli altri lati dalla mulattiera che da Colle passa in vicinanza di Trebbio, quota 1090, lungo le pendici di Monte Coglia e di Monte Val di Fibbia e dal costone che costituisce il confine territoriale del comune di Fiordimente con quello di Fiastra, lungo il Monte Arastretta.

2ª *Zona di Monte S. Vicino*, posta nei comuni di Apiro, Matelica e S. Severino Marche, avente una superficie di ettari 800 circa, di cui 458 di proprietà di Gallo Domenico, 180 di proprietà di Leoni Umberto e gli altri 162 di proprietà dei fratelli Fornari e dell'Amministrazione Lolli Cerbelli.

3ª *Zona di Monte Capolapiaggia*, posta in comune di Camerino, avente una superficie di ettari 650 circa, delimitata dalla strada nazionale da Campolarzo fino all'incrocio col fosso di Paganico; fosso di Paganico fino alla campestre di Paganico e questa fino a Casa Monteneri e bivio Sopra Fonte: cimitero di Capolapiaggia; strada per Leteggie fino a Fonte Leteggie; fosso del Pozzuolo fino all'incrocio con la strada nazionale, tra Bistaco e Campolarzo.

4ª *Zona di Monte della Rocca*, posta in comune di S. Ginesio, avente una superficie di ettari 520 circa, delimitata dal torrente Fiastrone, dalla strada che dal Fiastrone conduce a C. Costantini fino al torrente Fiastrella, questo fino al confine posto ad ovest di Rio del Monte.

5ª *Zona di Monte Torricchio*, posta nei comuni di Pievetorina e Montecavallo, avente una superficie di ettari 1900 circa, delimitata dalla congiungente Madonna di Caspriano, Pian della Noce, Cerreto, Madonna della Valle, La Forca, Pian della Cuna, Valle di Tazza, Capo d'Acqua, Tazza, Torricchio, Pomarolo, Capriglia e torrente fino alla Madonna di Caspriano.

6ª *Zona di Monte Igno*, posta nei territori comunali di Sefro, Serravalle di Chienti e Camerino, avente una superficie di ettari 850 circa, delimitata dalla congiungente Crocefisso di Gelagna; strada comunale per Bavareto fino al ponte sul fosso Renaccio; fosso Renaccio; mulattiera Trocchi di Forno; Caprareccia Broglia; Trocchi degli abeti Paparelli; Coste di Sorti fino al fosso Uaranga; quota 1197; Trocchi di Calcina; fosso del Saiolo; Valpovera; Rio Palente; Casa Fenicio, Crocefisso di Gelagna.

La Commissione venatoria provinciale di Macerata provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra e conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2924)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di Campagnano (provincia di Roma) delimitata dai seguenti confini:

a nord, da una linea che, dal ponte del Pavone, seguendo la via Cassia, raggiunge Campagnano, dove, lungo la strada provinciale che conduce a Morlupo, si spinge fino a Monte Solforoso;

ad est, da una linea che, dalla strada provinciale suddetta segue la mulattiera che incontra la carrozzabile per Scrofano, passando per la località Grotta del Matto, fino a Castella:

a sud, da una linea che, dalla località testè citata per la mulattiera di Monte Madonna e per il fosso della Mola raggiunge la via Cassia e poi, per il fontanile del Cancello, segue la strada che conduce a Cesano e, per una mulattiera, perviene al lago di Martignano, tenendosi a nord della località « Boffetto »;

ad ovest, da una linea che, costeggiando il lago di Martignano e seguendo una mulattiera ed una carrareccia, si approssima ai casali di Polline per continuare fino al fosso e al ponte del Pavone;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 gennaio 1933 e 25 luglio 1934 nella zona di Campagnano (provincia di Roma) delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Modena;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle tre zone della provincia di Modena, dell'estensione complessiva di ettari 3700 circa, delimitata ciascuna dai confini sottoindicati:

1ª Zona di Pavullo, delimitata:

ad est, strada nazionale Giardini, dall'incrocio con la strada vicinale dei Molini, fino alla località detta Querciagrossa attraversando l'abitato di Pavullo;

a sud, strada nazionale Giardini, dalla località anzidetta (Querciagrossa), fino all'incrocio con la strada comunale per Monzone nei pressi della Serretta;

ad ovest, strada comunale per Monzone, strada comunale di Santa Maria fino all'incrocio del rio Giordano e di lì lungo il rio stesso fino alla confluenza del torrente Cogorno;

a nord, dalla predetta confluenza, lungo il torrente Cogorno, fino al Molino di Paolo, di lì lungo la strada vicinale dei Molini fino alla nazionale Giardini.

Estensione ettari 1500 circa.

2ª Zona di Frassinoro e Montefiorino, delimitata:

ad est, torrente Dragone dalla confluenza del fosso Roncorgiolo fino alla Lavina di Sassatella detta del Pianello (compresa);

a sud, Lavina di Sassatella detta del Pianello fino al rio Rosso, poi il detto rio fino alla capanna Capitani e di lì in linea retta fino alla vetta del Monte Modino;

ad ovest, linea dello spartiacque fra i bacini montani dei torrenti Dolo e Dragone che dal Monte Modino, per la località bandita, il Monte Allaro arriva fino alla Verna;

a nord, strada comunale che dalla Verna conduce al bivio per Casola e si prolunga fino alla comunale della Cà dei Maestri, attraversando la strada provinciale (inferiore), nei pressi di detta località, di qui lungo il rio della Tola e fosso Roncorgialo fino al Dragone.

Estensione ettari 1500 circa.

3ª Zona di Finale Emilia, delimitata:

a nord, strada provinciale da Finale Emilia per S. Felice sul Panaro;

ad ovest, strada comunale per Cà Bianca e Camposanto;

a sud, argine destro del Panaro;

ad est, argine sinistro del Panaro e viale comunale Fratelli Cavallotti.

Estensione ettari 700 circa.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria cattolica di Albano Laziale (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria cattolica di Albano Laziale (Roma) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 18 luglio 1935, n. 51524, di S. E. il prefetto di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria cattolica di Albano Laziale (Roma) è sciolto e il sig. Luigi Bariolli di Arturo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(2952)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Gestione Appalti Dazi ed Esattorie » con sede in Catania e « Appalti Servizi Pubblici Appalti Daziari » con sede in Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;
Vista l'istanza in data 25 aprile 1935 con la quale la Società Anonima Gestione Appalti Dazi ed Esattorie (S.A.G.A.D.E.), con sede in Catania, e la Società Appalti Servizi Pubblici Appalti Daziari (A.S.P.A.D.), con sede in Roma, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società Anonima Gestione Appalti Dazi ed Esattorie (S.A.G.A.D.E.), con sede in Catania, e la Società anonima Appalti Servizi Pubblici Appalti Daziari (A.S.P.A.D.), con sede in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee sociali, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine della esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Popolo di Sicilia » di Catania ed « Il Messaggero » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Solmi.

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1935-XIII.
Divieto di esportazione dei semi di canapa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
117 *b*	Semi oleosi, di canapa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
Lantini.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Rossoni.

(2975)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4381.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Fuchsberger Luigia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Fuchsberger Luigia fu Luigi e di Anna Kettemaier, nata a Villandro il 28 maggio 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fuchsberger in « Montevolpi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1632)

N. 4383.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Leitner Guido;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Leitner Guido fu Giuseppe e fu Crescenzia Astner, nato a Chiusa il 3 novembre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Leitner in « Guidi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Marageter Maria, ed ai figli: Francesco, Giuseppina, Anna, Massimiliano, Paola.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1633)

N. 4418.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Federspiel Anna, nata Grunauer;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Malles Venosta e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Federspiel Anna fu Francesco e di Grumser Teresa, nata a Doisach il 21 agosto 1879, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Federspiel in « Lapenna ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli: Stefania, Maria e Vittoria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1634)

N. 302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Plankensteiner Margherita, nata Deflorian;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Chiusa e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Plankensteiner Margherita, nata Deflorian di Battista Deflorian e di Barbara Delliane, nata a Tesero il 22 maggio 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Plankensteiner in « Pietrabianca ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli: Olga e Giacobina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 22 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1635)

N. 576.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Thies Stefano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all' lbo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Thies Stefano fu Giuseppe e di Crescenzia Mittersbacher, nato a S. Andrea in Monte il 25 dicembre 1877, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Thies in « Tesi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Plaseller Notburga fu Francesco, ed alla figlia Notburga.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1636)

N. 520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ernesto Mayr;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la du.ata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ernesto Mayr di Giuseppe e di Crescenzia Appenbicher, nato a Villabassa il 25 febbraio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mayr in « Fattori ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Katrein di Giuseppe, ed al figlio Ernesto.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1637)

N. 575.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Piok Goffredo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Piok Goffredo di Giovanni e di Rosa di Clara, nato a S. Andrea in Monte il 27 novembre 1903, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Piok in « Pio ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1638)

N. 574.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bacher Pietro;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Pietro Bacher fu Pietro e fu Rosa Ausserhofer, nato a S. Andrea in Monte il 6 aprile 1890, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Bacher in « Bachi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kasseroler Caterina fu Giuseppe, ed ai figli: Caterina, Maria e Pietro Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1639)

N. 427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Luigi Federspiel.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Malles Venosta e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Luigi Federspiel fu Luigi e di Anna Grünauer, nato a Corces (Silandro) il 15 agosto 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Federspiel in « Lapenna ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Grumser Stefania di Maria, ed ai figli: Rosina, Luigia e Matilda.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1640)

N. 378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Luigi Mur fu Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Barbiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Luigi Mur fu Giovanni e di Maria Mock, nato a Barbiano il 7 maggio 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mur in « Murri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Baur di Baur Anna, ed ai figli: Luigi, Adolfo, Gilberto, Attilia e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6. comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1641)

N. 380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giovanni Gantioler di Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Barbiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Giovanni Gantioler di Giovanni e di Teresa Bergmeister, nato a Barbiano il 27 ottobre 1908, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gantioler in « Gantiola ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Rosa Gantioler fu Mattia, ed ai figli: Olga e Rosa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1642)

N. 379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Teresa Unterthiner fu Andrea;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Barbiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Teresa Unterthiner fu Ploner Teresa, nata a Barbiano il 28 maggio 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Unterthiner in « Uberti ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1643)

N. 425.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Uberegger Regina fu Giovanni;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo di Trens e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Regina Uberegger fu Giovanni e di Regina Fleckinger, nata a Campo di Trens il 24 settembre 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Uberegger in « Passamonti ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli: Rodolfo, Gualtiero e Irma.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1644)

N. 523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mittemperger Giovanni;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mittemperger Giovanni fu Giuseppe e di Luigia Ploteger, nato a Beseno il 12 gennaio 1898, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mittemperger in « Mezzalpe ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1645)

N. 432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Federico Wild;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Racines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Federico Wild di ignoto e di Wild Anna, nato a Vipiteno il 31 maggio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Wild in « Vildini ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1646)

N. 545.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Andergassen Edoardo;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Caldaro e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Edoardo Andergassen di Giuseppe e di Maria Schullian, nato a Caldaro il 14 febbraio 1905, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Andergassen in « Dallavia ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Bertoldi Giuseppina di Fortunato, ed al figlio Ottone.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1647)

N. 489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Luigia Gasser;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo di Trens e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Gasser Luigia di Martino e di Maria Lechner, nata a Racines il 10 dicembre 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gasser in « Gassera ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Luigi.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1648)

N. 502.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Leider Agnese;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Campo di Trens e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Agnese Leider di ignoto e fu Regina Leider, nata a Maretà (Racines) il 7 ottobre 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Leider in « Libera ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli: Eriberto ed Ermanno.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il prefetto*: Rossi.

(1649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Aimone Cravetta » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 13 giugno 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio succ. al registro 19, foglio 254, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, respinta ogni opposizione, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Aimone Cravetta » con sede nel comune di Savigliano in provincia di Cuneo.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 3859.10.51, fu deliberata nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta il 20 maggio 1934.

(2936)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Cameri » in provincia di Novara.

Con R. decreto 13 giugno 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio successivo al registro 21, foglio 73, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Cameri » con sede in comune di Cameri in provincia di Novara.

La proposta di costituzione del Consorzio che ha un comprensorio di ettari 535.92.25 fu deliberata dall'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta il 13 maggio 1934.

(2937)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173.

Media dei cambi e dei titoli

del 6 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12, 20
Inghilterra (Sterlina)	60, 55
Francia (Franco)	80, 55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3, 27
Belgio (Belga)	2, 06
Canadà (Dollaro)	12, 18
Cecoslovacchia (Corona)	50, 72
Danimarca (Corona)	2, 705
Germania (Reichsmark)	4, 9140
Grecia (Dracma)	11, 50
Norvegia (Corona)	3, 0021
Olanda (Fiorino)	8, 2508
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167, 25
Svezia (Corona)	3, 0793
Rendita 3,50 % (1906)	69, 575
Id. 3,50 % (1902)	67, 875
Id. 3 % lordo	52, 675
Prestito redimibile 3,50 % 1934	66, 325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84 —
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	93, 55
Id. id. 5 % id. 1941	94, 05
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83, 675
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84, 025

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° maggio al 15 maggio 1935 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Benevento	Gioia Sannitico	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Cagliari	Terralba	E	—	1
Campobasso	Acquaviva Collecroci	B	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Cosenza	S. Martino di Finita	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	S. Sofia d'Epiro	B	—	1
Firenze	Fucecchio	B	—	1
Id.	Marradi	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	O	—	1
Frosinone	Anagni	B	—	1
Id.	Paliano	E	—	1
Genova	Genova	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Pistoia	Tizzana	B	—	1
Roma	Montelibretti	B	1	—
Id.	Genazzano	E	—	1
Id.	Valmontone	B	—	1
Salerno	Sassano	B	—	1
Taranto	Montemesola	E	1	—
Terni	Otricoli	B	—	1
Torino	Ciriè	B	—	1
Treviso	Ponte di Piave	B	—	1
Vicenza	Santorso	B	—	1
Viterbo	Viterbo	O	—	1
			4	27
	Carbonchio sintomatico			
Modena	Spilamberto	B	1	—
Torino	Scalenghe	B	—	1
Udine	Tarvisio	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
			1	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	3
Id.	Boscomarengo	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	2
Id.	Casalcermelli	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Frugarolo	B	—	1
Id.	Mombello Monferrato	B	—	1
Id.	Ponti	B	—	1
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	S. Giorgio Monferr.	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Aosta	Agliè	B	3	2
Id.	Albiano d'Ivrea	B	—	1
Id.	Candia Canavese	B	—	2
Id.	Castellamonte	B	8	1
Id.	Cuceglio	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	3	1
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Ivrea	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Locana	B	—	2
Id.	Orio Canavese	B	4	—
Id.	Palazzo Pinerone	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	3	—
Id.	S. Giusto Canavese	B	2	—
Id.	Strambino Romano	B	8	—
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Berzano S. Pietro	B	—	1
Id.	Cortazzone	B	—	1
Id.	Ferrere d'Asti	B	—	1
Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Monale d'Asti	B	—	3
Id.	Vesime	B	—	1
Brescia	Agnosine	B	—	5
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Dello	B	—	3
Id.	Mairano	B	—	2
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Odolo	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	1
Id	Preseglie	B	—	3
Id.	Sabbio Chiese	B	—	3
Id.	Id.	B	—	1
Como	Barzago	B	4	1
Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Binago	B	1	—
Id.	Cassago	B	1	—
Id.	Faloppio	B	2	2
Id.	Luisago	B	3	—
Id.	Rodero	B	—	2
Id.	Senino	B	2	1
Id.	Sirone	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Id.	Drizzona	B	—	1
Id.	Malagnino	B	—	3
Id.	Montodine	B	—	1
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	6
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Sospiro	B	—	3
Id.	Vescovato	B	—	1
Cuneo	Barge	B	1	1
Id.	Busca	B	2	1
Id.	Canale	B	—	1
Id.	Caraglio	B	2	2
Id.	Cavallermaggiore	B	1	1
Id.	Casalgrasso	B	—	1
Id.	Centallo	B	1	—
Id.	Ceresole di Alba	B	—	2
Id.	Cuneo	B	1	4
Id.	Dronero	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.				
Cuneo	Envie	B	—	1
Id.	Fossano	B	10	14
Id.	Genola	B	—	4
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Marene	B	—	2
Id.	Monteforte di Alba	B	—	2
Id.	Monticello di Alba	B	—	1
Id.	Monta di Alba	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Morozzo	B	—	1
Id.	Neviglie	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Roddi	B	—	1
Id.	Saluzzo	B	—	3
Id.	Sampeyre	B	1	3
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	S. Stefano Boero	B	1	1
Id.	Sommariva Bosco	B	2	1
Id.	Sommariva Perno	B	—	1
Id.	Trinità	B	—	2
Id.	Vezza d'Alba	B	—	1
Id.	Vignolo	B	2	—
Id.	Villafalletto	B	2	—
Firenze	Fiesole	B	—	3
Id.	Firenze	B	—	2
Genova	Arenzano	B	—	1
Id.	Bogliasco Pieve	B	2	—
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Favale di Malvano	B	—	3
Id.	Fontanigorda	B	2	—
Id.	Genova	B	7	2
Id.	Rezzoaglio	B	—	5
Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Sori	B	2	—
Imperia	Pigna	B	—	1
Milano	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Cornaredo	B	—	1
Id.	Galgagnano	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Robecchetto con Ind.	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Zibido S. Giacomo	B	—	1
Modena	Castelfranco d'Emilia	B	—	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Modena	B	1	12
Id.	Vignola	B	—	1
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Bogogno	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	3	—
Id.	Briona	B	—	1
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Galliate	B	10	26
Id.	Garbagna Novarese	B	—	3
Id.	Granozzo con Montic.	B	1	7
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Morno	B	1	17
Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Trecate	B	—	1
Parma	Cortile San Martino	B	3	1
Id.	Felino	B	—	5
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Torrile	B	2	5
Id.	Traversetolo	B	—	2
Pavia	Castelletto di Brand.	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Genzone	B	—	1
Id.	Landriano	B	4	2
Id.	Lomello	B	—	2
Id.	Marzano	B	—	1
Id.	Nicorvo	B	—	1
Id.	Pieve Albignola	B	2	—
Id.	Sartirana Lomellina	B	—	2
Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Torre Vecchia Pia	B	—	1
Id.	Vigevano	B	2	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Zinasco	B	—	3
Id.	Arena Po	B	—	1
Id.	Confienza	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	B	—	1
Id.	Comeggio	B	1	—
Torino	Baldissero Torinese	B	2	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	5	—
Id.	Cambiano	B	1	—
Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Carignano	B	1	1
Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Caselle Torinese	B	2	—
Id.	Cinzano	B	1	—
Id.	Gassino Torinese	B	1	1
Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Leyni	B	1	—
Id.	Lombardore	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	4	—
Id.	Montalto Torinese	B	—	1
Id.	Pancalieri	B	—	1
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	2	—
Id.	Pino Torinese	B	6	—
Id.	S. Norizio Canavese	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Arcisate	B	—	2
Id.	Besozzo	B	—	1
Id.	Brebbia	B	2	1
Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Cantelle	B	1	1
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cislago	B	3	—
Id.	Comerio	B	2	—
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Taino	B	—	1
Id.	Varese	B	2	1
Id.	Venegono	B	1	—
Id.	Viggiù	B	2	—
Id.	Vizzola Ticino	B	—	1
Vercelli	Gaglianisco	B	4	2
Id.	Livorno Ferraris	B	9	9
Id.	Santhia	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
			194	302
Mal rossino dei suini.				
Avellino	Bonito	S	3	—
Id.	Fontanarosa	S	5	—
Belluno	S. Stefano di Cadore	S	1	—
Bolzano	Bressanone	S	—	1

Segue: Male rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bolzano	Castelbello Ciaraes	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	1
Campobasso	Tavenna	S	—	1
Id.	Venafro	S	—	2
Foggia	S Paolo di Civitate	S	—	1
Id.	Castelnuovo della D.	S	—	1
Id.	Casalnuovo Monterot.	S	—	1
Macerata	Pievebovigliana	S	—	1
Pola	Orpelle Cosina	S	—	1
Teramo	Nosciano S. Angelo	S	—	1
Id	Teramo	S	—	1
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	1
Id.	Rovereto	S	—	1
Id.	Roverè della Luna	S	—	2
Trieste	Trieste	S	1	1
Udine	Campolongo al Torre	S	—	2
Vicenza	Malo	S	—	1
			10	23

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Serra S. Quirico	S	—	1
Arezzo	Bucine	S	1	1
Id.	Cortona	S	2	1
Id.	Monte S. Savino	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Avellino	Montello	S	2	1
Id.	S. Martino V. C.	S	2	—
Bologna	Molinella	S	—	1
Id.	Bologna	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Brescia	Castenedolo	S	1	1
Como	Brivio	S	1	—
Cremona	Cappella Picenardi	S	—	1
Id.	Vescovato	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Genova	Ceranesi	S	—	1
Grosseto	Castigl della Pescaia	S	1	—
Id.	Civitella Paganico	S	1	1
La Spezia	La Spezia	S	3	—
Id.	Vezzano Ligure	S	2	—
Lecce	Calmiera	S	—	1
Id.	Lecce	S	—	1
Lucca	Viareggio	S	—	1
Mantova	Ostiglia	S	1	—
Id.	Pecognaga	S	—	1
Id.	S. Giacomo	S	—	1
Id.	Viadana	S	—	1
Massa Carrara	Massa	S	23	—
Id.	Aulla	S	5	—
Modena	Carpi	S	—	2
Id.	Castelv. di Modena	S	—	1
Id.	Vignola	S	—	1
Id.	Casteln. Rangone	S	—	1
Id.	Modena	S	—	2
Id.	Soliera	S	1	1
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Este	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	1
Id.	Golese	S	1	—
Id.	Lesignano de' Bagni	S	1	1

Segue: Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Parma	Montechiarugolo	S	—	2
Id.	S. Lazzaro Parmense	S	1	—
Pesaro e Urbino	Gradara	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiana	S	1	—
Id.	Carpineti	S	2	—
Id.	Guastalla	S	4	—
Id.	Novellara	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	1	1
Id.	Villa Minozzo	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	1	—
Rieti	Forano Sabino	S	—	1
Roma	Roma	S	4	—
Salerno	Postiglione	S	—	6
Id.	Salvitelle	S	—	1
Id.	Siano	S	1	—
Siena	Asciano	S	1	—
Id.	Buonconvento	S	—	2
Id.	Castelnuovo Bormida	S	4	1
Id.	Cetona	S	1	—
Id.	Gaiole in Chianti	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	2	1
Id.	Montalcino	S	2	—
Id.	Rapolano	S	4	—
Id.	Sinalunga	S	6	1
Id.	Monteriggioni	S	2	—
Teramo	Ancarano	S	—	2
Id.	Arsita	S	—	1
Trento	Bronzolo	S	—	2
Id.	Mori	S	3	—
Id.	Lavis	S	—	1
Treviso	Cessalto	S	—	1
Id.	Cison di Valmarino	S	1	—
Id.	Follina	S	1	—
Id.	Volpago del Montello	S	1	—
Trieste	Trieste	S	10	6
Udine	Tarcento	S	—	1
Id.	Tarviso	S	4	—
Id.	Malborgh. Valbruna	S	—	1
Varese	Cuvio	S	1	—
Id.	Taino	S	1	—
Vicenza	Malo	S	—	1
			113	65

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Massa e Carrara	Filattiera	E	—	1
Napoli	Napoli	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			5	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	Racalmuto	E	1	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	7	—
Avellino	Fontanarosa	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id.	Taurasi	E	1	—
Bari delle Puglie	Ruvo di Puglia	E	—	1
Belluno	Feltre	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Campobasso	Campochiaro	E	2	—
Catania	Catania	E	1	—
Foggia	Margherita di Savoia	E	—	1
Forlì	Cesena	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Lecce	Supersano	E	—	1
Messina	Messina	E	7	—
Napoli	Albanova	E	6	—
Id.	Atella	E	3	—
Id.	Cereola	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	3	1
Id.	Maddaloni	E	[illegible]	—
Id.	Napoli	E	21	—
Id.	Nola	E	5	1
Id.	Pollena Trocchia	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	3	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
Id.	Trentola	E	4	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Palermo	Belmonte Mezzagno	E	1	—
Id.	Bisacquino	E	—	1
Id.	Palermo	E	1	1
Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Maiori	E	—	1
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Motecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Sala Consilina	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Sicignano agli Alb.	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			96	10

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	4
Id.	Iesi	Cn	—	1
Imperia	Imperia	Cn	3	—
Lecce	Calimera	Cn	—	1
Id.	Castri di Lecce	Cn	—	1
Id.	Lecce	Cn	—	1
Napoli	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Portici	Cn	—	4
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Padova	Campo S. Martino	Cn	—	1
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Salerno	Battipaglia	Cn	1	—
Terni	Attigliano	Cn	—	1
Verona	Sommacampagna	Cn	—	1
Viterbo	Caprarola	Cn	1	—
			5	28

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	2	—
Avellino	Conza della Campana	O	2	—
Arezzo	Badia Tedalda	O	1	—
Id.	Cortona	O	3	—
Belluno	Arsiè	O	—	24

Segue: *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Benevento	Cerreto Sannita	O	—	12
Id.	S. Lorenzello	O	—	6
Bolzano	Sarentino	E	1	—
Campobasso	Pietrabbondante	O	8	—
Id.	Ripalimosano	O	7	—
Firenze	Sonda	O	1	—
Foggia	Ortanova	O	—	1
Id.	Margherita di Savoia	E	—	1
Forlì	Cesena	O	1	—
Id.	Rimini	O	1	—
Frosinone	Acquatondata	O	17	—
Id.	Casalattico	O	5	—
Id	Casalvieri	O	4	—
Id	Paliano	O	1	—
Id.	Nicalvi	O	2	—
Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Littoria	Sonnino	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Matera	Palazzo S. Gervasio	O	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Id	Perugia	O	—	3
Id.	Spoleto	O	1	—
Id	Trevi	O	3	—
Rieti	Castel Sant'Angelo	O	—	3
Id.	Cittareale	O	8	—
Id	Pescorocchiano	O	2	—
Id	Petrella Salto	O	—	2
Id.	Poggio Moiano	O	1	—
Id	Torricella Sabina	O	1	—
Roma	Civitavecchia	O	5	—
Id	Lanuvio	O	—	1
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Roma	O	9	1
Salerno	Montecorvino	O	—	1
Id.	Ottati	O	—	2
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi nell'Umbria	O	1	—
Id.	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Canino	O	2	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id	Viterbo	O	1	—
			111	57

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Militello val Catania	O	—	1
Enna	Aidone	O	1	—
Roma	Roma	O	2	—
Siena	Radicondoli	O	—	1
			3	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ripe	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	4
Id.	Senigallia	B	—	2
Aosta	Villanova Baltea	B	1	—
Asti	Albugnano d'Asti	B	—	1
Belluno	Arsiè	B	—	23

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Belluno	Dantalozzo	B	1	—
Id.	Cadore	B	—	1
Id.	Nel	B	—	1
Id	Pieve di Cadore	B	—	1
Id.	Tambre	B	1	—
Bologna	Praduro e Sasso	B	2	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	3	—
Id.	Molinella	B	3	—
Id.	Castel S. Pietro	E	2	—
Id.	Casalecchio Reno	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	—	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	2
Ferrara	Ferrara	B	4	2
Id.	Ro	B	3	—
Id	Vigarano	B	2	—
Firenze	Vicchio	B	—	1
Mantova	Asola	B	3	—
Id.	Gazzuolo	B	1	1
Id	Marcaria	B	2	1
Id.	Medole	B	—	1
Id	Suzzara	B	2	1
Massa e Carrara	Fivizzano	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id	Fiorano Modenese	B	1	—
Id	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id	Medolla	B	1	—
Id.	Modena	B	2	—
Id	Montecreto	B	2	—
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Frignano nella Secch.	B	1	—
Novara	Novara	B	5	1
Id	Casalino	B	1	—
Id	Domodossola	B	1	—
Id	Granozzo con Montic.	B	2	—
Id	Nibbiola	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Padova	Arzer Grande	B	—	1
Id.	Casal Ser Ugo	B	—	1
Id	Piombino di Este	B	—	1
Id	S. Urbano	B	—	1
Id	Trebaseleghe	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	3
Pesaro e Urbino	Gabicce	B	—	1
Id	Orciano di Pesaro	B	—	2
Id	Pesaro	B	—	3
Id	Urbino	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	—	2
Roma	Roma	B	14	1
Rovigo	Loreo	B	2	—
Treviso	Valdobbiadene	B	1	—
Udine	Gemona	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id	Campagna Lupia	B	1	—
Id	Caorle	B	1	—
Id	Cavarzere	B	3	—
Id	Cona	B	10	—
Id	Grisolera	B	1	—
Id	Noale	B	1	—
Id	Portogruaro	B	1	—
Verona	Verona	B	—	1
			86	66

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Bari nelle Puglie	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	6	—
Bolzano	S. Genesio Atesino	B	1	—
Massa e Carrara	Carrara	B	—	1
Padova	Este	B	—	1
Id.	S. Pietro in Gù	B	—	1
Parma	Traversetolo	B	1	—
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Oderzo	B	—	3
Id.	S. Zenone degli Ezzel.	B	—	1
Id	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Bolzano	B	—	1
Id.	Costabissara	B	—	1
Id.	Isola Vicentina	B	—	1
Id	Lonigo	B	—	2
Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Schio	B	—	2
			13	18
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	—	1
Id	Montefortino	B	—	1
Belluno	S. Giustina	B	—	1
Ferrara	Ro	B	1	—
Modena	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Rovigo	Porto Viro	B	—	2
Teramo	Teramo	B	—	1
			1	7
Influenza del cavallo.				
Belluno	Feltre	E	—	1
Novara	Novara	E	1	1
			1	2
Colera dei polli.				
Avellino	Avellino	P	8	—
Id.	Bonito	P	10	—
Id	Carife	P	9	—
Id.	Castelvetere di Calore	P	10	—
Id.	Montella	P	20	—
Id.	S. Martino V. C.	P	2	—
Id.	Torella de' Lombardi	P	12	—
Id.	Vallata	P	7	—
Id.	Villanova del Battista	P	4	—
Id.	Volturara Irpina	P	9	—
Foggia	Rignano Garganico	P	—	4
Macerata	Pievebovigliana	P	—	1
Salerno	Angri	P	—	12
Id.	Battipaglia	P	1	—
Id.	Monte S. Giacomo	P	—	44
Id.	Montesano sulla Mar.	P	—	20
Id.	Padula	P	—	—
Sassari	Padria	P	6	—
Id.	Pozzo Maggiore	P	4	—
Teramo	Castigl Messer Raim.	P	—	1
Treviso	Salgareda	P	—	1
			102	91

RIEPILOGO

dal 1° al 15 maggio 1935-XIII - N. 9.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	30	31
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	18	193	496
Mal rossino dei suini	12	23	33
Peste e setticemia dei suini	34	82	178
Morva	2	4	6
Farcino criptococcico	15	45	106
Rabbia	10	17	33

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	21	53	168
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	5
Aborto epizootico	21	72	162
Tubercolosi bovina	8	21	31
Diarrea dei vitelli	6	7	8
Influenza del cavallo	2	2	3
Difterite aviaria	—	—	—
Colera dei polli	7	21	193

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(2570)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Carrara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Carrara secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado:

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado o l'anzianità stabilita dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 30 settembre 1935-XIII domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in doppio esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *a*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificato di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2963)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.